

ADDENDUM

ALL'ACCORDO COLLETTIVO DEL 2 DICEMBRE 2024 PER LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DEL "FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI - FIORENZO CASELLA" E PER LA PROSECUZIONE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PRESSO IL "FONDO PENSIONE BYBLOS – FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI"

In Roma, addì 5 novembre 2025

- la Federazione Italiana Editori Giornali
- l'Associazione Stampatori Italiana Giornali

da una parte,

e

- il Sindacato Lavoratori Comunicazione
- la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni
- la Uil Comunicazione

dall'altra,

tutte costituenti le fonti istitutive (o Parti Istitutive) del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani – Fiorenzo Casella (d'ora in poi anche "Fondo" o "Fondo Casella"),

premesso che

- le Parti Istitutive, per quanto occorrer possa, intendono confermare quanto convenuto e stabilito con l'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024;
- le Parti Istitutive, a seguito delle interlocuzioni intervenute con il Fondo Byblos e con gli organi dell'amministrazione straordinaria del Fondo

Casella, ritengono utile e opportuno chiarire e integrare talune disposizioni dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024, così da favorirne e semplificarne l'attuazione;

- iii. i termini riportati nel presente Addendum con la lettera maiuscola, laddove non espressamente definiti, avranno il medesimo significato attribuito agli stessi nell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024;

tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Addendum, le Parti Istitutive convengono e stabiliscono quanto segue, così integrando e chiarendo l'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024:

1. agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione", nonché agli "Iscritti Attivi Gestione TFR", prima del trasferimento al Fondo Byblos previsto dal para. 5 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024, verrà messa a disposizione apposita comunicazione con la quale verranno informati delle facoltà loro spettanti, da esercitarsi inderogabilmente entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno successivo, di scegliere il comparto o il profilo di investimento del Fondo Byblos al quale aderire in sede di trasferimento della posizione previdenziale, oppure di riscattare o trasferire ad altra forma pensionistica complementare, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, la relativa posizione previdenziale, così come determinata in sede di liquidazione del Fondo; in caso di mancato esercizio di alcuna delle suddette facoltà, trova applicazione il para. 5 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 e, per l'effetto, le relative posizioni previdenziali, così come determinate in sede di liquidazione del Fondo, saranno trasferite al Fondo Byblos, al comparto "Garantito" del Fondo Byblos medesimo. Considerando che gli obblighi contributivi di cui al para. 6 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 trovano applicazione esclusivamente con riferimento agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" che trasferiscono la posizione previdenziale al Fondo Byblos, in caso di esercizio della facoltà di riscatto o di trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, vengono meno, con riguardo all'"Iscritto Attivo Gestione a Capitalizzazione" che abbia esercitato alcuna di tali facoltà, gli obblighi contributivi ivi stabiliti a carico dell'Azienda datore di lavoro;
2. per gli "Iscritti Attivi Gestione TFR" trasferiti al Fondo Byblos che hanno in corso il conferimento del TFR maturando a favore del Fondo Casella, il

conferimento del TFR maturando proseguirà a favore del Fondo Byblos secondo le quote già determinate ai sensi dell'Accordo sindacale del 12 dicembre 2006 e delle relative disposizioni statutarie e regolamentari del Fondo Casella;

3. gli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" trasferiti al Fondo Byblos che, per effetto dell'Accordo sindacale del 12 dicembre 2006 e delle relative disposizioni statutarie e regolamentari del Fondo Casella, non hanno in corso il conferimento del TFR maturando a favore del Fondo Casella, continuano a non conferire il TFR maturando anche allorché siano trasferiti al Fondo Byblos, a meno che non manifestino espressamente al Fondo Byblos la volontà di destinarlo alla previdenza complementare; in tal caso, gli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993 potranno destinare al Fondo Byblos il 100% del TFR maturando, mentre gli altri "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" potranno destinare al Fondo Byblos una quota del TFR maturando almeno pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso TFR, fermo il diritto di incrementare tale quota;
4. i montanti relativi alle posizioni previdenziali relative agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione", così come determinati in sede di liquidazione del Fondo, e quelli relativi agli "Iscritti Attivi Gestione TFR" del Fondo Casella che saranno trasferiti al Fondo Byblos in attuazione dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 e del presente Addendum, saranno assunti dal Fondo Byblos, tempo per tempo che siano versati, esclusivamente sulla base della normativa statutaria e regolamentare del medesimo Fondo Byblos;
5. con riferimento agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione", nonché agli "Iscritti Attivi Gestione TFR", trasferiti al Fondo Byblos per effetto dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 e del presente Addendum, ove cessino la partecipazione al Fondo Byblos a seguito di esercizio della facoltà di riscatto o di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, vengono meno gli obblighi contributivi di cui al para. 6 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 (fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di versamento contributivo *una tantum* ivi previsto, ove ne ricorrano i presupposti);
6. anche con riferimento agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione", nonché agli "Iscritti Attivi Gestione TFR" del Fondo Casella trasferiti al Fondo Byblos

per effetto dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 e del presente Addendum, trova applicazione il disposto dell'articolo 8, comma 7, dello statuto del Fondo Byblos e, pertanto, ove il lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro, eserciti la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, ne conseguirà altresì la sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui al para. 6 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024, fermo restando il versamento del TFR maturando, ove previsto; sarà possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento, con conseguente ripristino degli obblighi contributivi di cui al para. 6 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024;

7. il Fondo Byblos, del tutto estraneo alla gestione del Fondo Casella e dei suoi iscritti e aventi diritto, non assume, e non assumerà, alcun obbligo o responsabilità in relazione a quanto maturato da alcuno degli iscritti al Fondo Casella sulla base, e per effetto, della partecipazione al Fondo Casella e dello Statuto e Regolamento del medesimo;
8. le Aziende aderenti al Fondo Casella, datori di lavoro di "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" che abbiano esercitato la facoltà di riscatto o trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare ai sensi del precedente para. 1, verseranno a favore del Fondo Casella, per un periodo complessivo di 3 anni in 36 rate mensili, una contribuzione corrispondente a quella che avrebbero versato al Fondo Byblos nell'interesse dell'"Iscritto Attivo Gestione a Capitalizzazione" ove questi non avesse esercitato la suddetta facoltà di riscatto o trasferimento, commisurata all'ultima retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS spettante al medesimo "Iscritto Attivo Gestione a Capitalizzazione";
9. le Aziende aderenti al Fondo Casella daranno ai propri dipendenti la comunicazione prevista dal para. 13 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024, sulla base dei dati e degli schemi di comunicazione che verranno forniti dal Fondo Casella;
10. le Parti istitutive convengono di trasmettere il presente Addendum agli organi dell'Amministrazione Straordinaria del Fondo Casella e al Fondo Byblos così che, fermi i necessari e opportuni provvedimenti della COVIP, possano essere assunte le opportune e necessarie determinazioni, anche

congiunte, per l'esecuzione dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 e del presente Addendum.

Letto, confermato e sottoscritto,

**FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI**

Il Presidente

Andrea Riffeser Monti

*FIRMA APPOSTA
ELETTRONICAMENTE*

Il Consigliere incaricato per le
Relazioni sindacali

Stefano De Alessandri



**SINDACATO LAVORATORI
COMUNICAZIONE CGIL**

Il Segretario Generale

Riccardo Saccone



La Segretaria Nazionale

Giulia Guida



**FEDERAZIONE INFORMAZIONE
SPETTACOLO TELECOMUNICAZIONI
CISL**

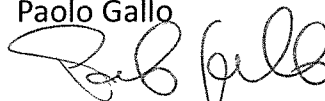
Il Segretario Generale

Alessandro Faraoni



Il Segretario Nazionale

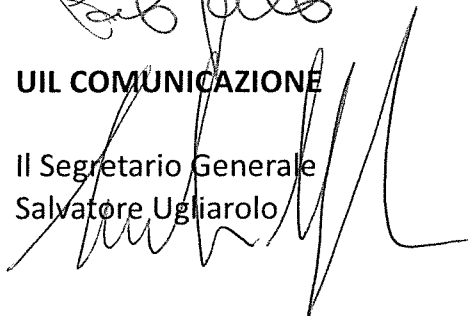
Paolo Gallo



UIL COMUNICAZIONE

Il Segretario Generale

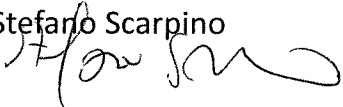
Salvatore Uglierolo



**ASSOCIAZIONE STAMPATORI
ITALIANA GIORNALI**

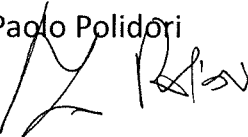
Il Presidente

Stefano Scarpino



Il Responsabile per la Commissione Relazioni Industriali

Paolo Polidori



Il Segretario Nazionale

Roberto Retrosi

